



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

IL COMMISSARIO AD ACTA

(Ordinanza collegiale T.A.R. Lazio sez. 1^a n.7332 del 30 giugno 2020)

VISTO l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, il quale prevede che annualmente il concedente, riceve dai concessionari autostradali le comunicazioni delle variazioni tariffarie che gli stessi chiedono di applicare per l'anno successivo, sottopone a verifica tali variazioni e formula una proposta ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali successivamente, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato;

VISTA la Convenzione Unica tra l'ANAS S.p.A. (Concedente) e la Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (Concessionaria) sottoscritta in data 11 marzo 2009 avente ad oggetto la progettazione, esecuzione e gestione del collegamento autostradale Livorno – Civitavecchia per l'estensione 242,6 chilometri;

VISTO l'art. 8-*duodecies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO l'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'approvazione degli schemi di convenzione sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010 con la società ANAS S.p.A., a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione;

VISTA la delibera CIPE n. 78 del 22 luglio 2010, registrata alla Corte dei Conti il 23 settembre 2010, registro n. 5, foglio n. 316, che ha valutato positivamente lo schema di Convenzione Unica di cui sopra, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in essa formulate;

VISTO l' "Atto di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE allo Schema di convenzione unica ANAS S.p.A. – Società Autostrada Tirrenica S.p.A." sottoscritto il 24 novembre 2010, trasmesso con nota ANAS S.p.A. prot. n. CDG-0170430-P del 3 dicembre 2010;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

CONSIDERATO che l'efficacia della Convenzione Unica di SAT, così come modificata dall'Atto di recepimento, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso Atto di recepimento;

CONSIDERATO che la delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 7, ha approvato il progetto definitivo del lotto 6A Tarquinia - Civitavecchia della tratta Rosignano Marittimo - Civitavecchia dell'Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia;

CONSIDERATO che il CIPE, con la citata delibera, ha preso atto che *“il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha acquisito il piano economico finanziario dell'opera completa che presenta un costo di circa 2 miliardi di euro e un valore di subentro pressoché nullo”*;

CONSIDERATO che il punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 7/2011 ha prescritto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assicurare sia la coerenza delle assunzioni del piano economico-finanziario relativo all'intero tracciato con quelle del piano finanziario della citata tratta oggetto di approvazione, nonché di acquisire il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto sul piano economico-finanziario dell'intera opera aggiornato alla luce delle verifiche richieste;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle suddette prescrizioni, la società concessionaria ha presentato ad ANAS S.p.A. in data 28 giugno 2011, una nuova versione del Piano economico-finanziario che presenta una rimodulazione del parametro di aggiornamento tariffario K, reso coerente con il piano finanziario regolatorio relativo al citato lotto 6A;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° ottobre 2012, per effetto del combinato disposto degli artt. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente in tutte le convenzioni di concessione autostradale in essere alla predetta data;

CONSIDERATO che per effetto del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 381/del 1 ottobre 2012 le funzioni di Concedente per le concessionarie autostradali sono state attribuite ad un'apposita Struttura ministeriale (Struttura di Vigilanza per le società concessionarie autostradali).

CONSIDERATO che il CIPE con delibera del 3 agosto 2012, n. 85, registrata alla Corte dei Conti in data 18 dicembre 2012 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2012, ha



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo relativo ai lotti 2, 3, 5A e 6B dell'intervento denominato "Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia, Tratta Tarquinia - San Pietro in Palazzi (Cecina)";

VISTO l'art 2.6 della suddetta Delibera CIPE in data 3 agosto 2012, n. 85, il quale prevede la presentazione da parte della Società Concessionaria di un Piano economico e finanziario aggiornato dell'intera opera, comprensiva dei lotti 4, 5B e 7, oltre ai lotti 2 e 3, coerentemente alle premesse della medesima Delibera;

CONSIDERATO che il testo di Convenzione vigente prevede l'adeguamento tariffario determinato applicando la seguente formula tariffaria: $\Delta T = \Delta P - X + K + \beta \Delta Q$, di cui alla delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;

VISTA la nota prot. n. 1618 del 14 ottobre 2016 con la quale il concessionario SAT S.p.A ha richiesto un adeguamento della tariffa unitaria media per l'anno 2017, pari al 33,10 per cento risultante dalla somma delle seguenti componenti: 0,90% per il parametro ΔP ; 0,00% per il parametro X ; 6,00% per il parametro K ; -0,10% per il parametro $\beta \Delta Q$ e 26,30% quale recupero relativo agli anni precedenti (2014, 2015 e 2016) nonché dell'effetto composto degli stessi sull'anno 2017;

CONSIDERATO che, con la predetta n.1618 del 14 ottobre 2016, il concessionario SAT S.p.A. ha altresì formulato una seconda proposta di adeguamento tariffario che assume come parametri di riferimento l'ipotesi di Piano economico – finanziario per il periodo regolatorio 2013 – 2017 che al momento della presentazione dell'adeguamento tariffario non risultava efficace;

VISTA la Relazione istruttoria n.21136 del 16 dicembre 2016 con la quale il Concedente ha rideterminato la variazione annua applicabile al concessionario SAT S.p.A. per l'anno 2017, in misura pari al 17,56% risultante dalla somma delle seguenti componenti: 0,90% per il parametro ΔP ; 0,00% per il parametro X ; 2,05% per il parametro K ; -0,10% per il parametro $\beta \Delta Q$ e 14,71% quale recupero per: a) l'anno 2016, nella misura del 9,03%, calcolato come differenza tra quanto operato (0,00%) e quanto riconoscibile (9,03%) nello stesso anno, secondo la formula $\Delta T = \Delta P - X + K + \beta \Delta Q$ con $\Delta P = 1,00$, $X = 0,00$, $k = 8,20$ e $\beta \Delta Q = -0,17$; b) per l'anno 2015, nella misura del 5,68%, tra quanto operato (1,50%) e quanto riconoscibile (7,18%) nello stesso anno, secondo la formula $\Delta T = \Delta P - X + K + \beta \Delta Q$ con $\Delta P = 0,60$, $X = 0,00$, $k = 6,70$ e $\beta \Delta Q = -0,12$;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

CONSIDERATO che, in ragione delle modifiche intervenute nel programma d'investimenti e al fine di recepire le istanze della Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/4011, in data 26 giugno 2015 è stata trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai competenti Uffici della Commissione Europea, per la valutazione sul rispetto delle norme comunitarie, una proposta di Atto Aggiuntivo che prevede una nuova scadenza della concessione al 2040;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori approfondimenti richiesti dalla Commissione Europea, in data 08 ottobre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nuovamente inoltrato alla Commissione il suddetto Atto e relativa analisi illustrativa e che, pertanto, nelle more della pronuncia dell'UE sulla proposta di PEF del 6 agosto 2015, tenuto conto dei potenziali effetti pregiudizievoli di ulteriori incrementi tariffari e fermo restando il principio di neutralità finanziaria della Delibera CIPE n.39/2007, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha ritenuto con la citata Relazione istruttoria del 16 dicembre 2016 che l'aggiornamento tariffario per l'anno 2016 possa essere riconosciuto limitatamente all'inflazione programmata (0,90%) in sostanziale recepimento delle richieste avanzate dalla società;

CONSIDERATO quindi che, in esito all'attività istruttoria, gli Uffici di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno proposto di riconoscere alla SAT S.p.A. un incremento tariffario per l'anno 2017 pari allo 0,90%, che differisce da quello richiesto dalla concessionaria (33,10%) riconoscendo solamente il valore dell'inflazione programmata;

CONSIDERATO che con il decreto interministeriale n. 502 del 30 dicembre 2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha approvato una variazione tariffaria che conferma le risultanze istruttorie e la proposta della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (0,90%) facendo comunque salvo il diritto del concessionario al recupero del differenziale tariffario, mediante un maggior incremento applicabile negli anni successivi, da determinarsi a seguito dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio n.1568/2019 che ha annullato il Decreto Interministeriale n.502 del 30 dicembre 2016 che ha disposto l'adeguamento tariffario per l'anno 2017 di SAT, "salvo l'obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

di SAT, determinandosi secondo modalità e con motivazione coerenti con le prescrizioni di legge e della convenzione”;

VISTA l’Ordinanza collegiale del T.A.R. Lazio n.7332 del 30 giugno 2020 con il quale è stata disposta la nomina del Capo Dipartimento del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la delega n.16720 del 24 luglio 2020 con cui il suddetto ha delegato il Consigliere Calogero Mauceri, Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale commissario *ad acta*, al fine di dare esecuzione alla predetta sentenza del T.A.R. Lazio n.1569/2019 nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell’ordinanza medesima;

VISTO il verbale di insediamento del Commissario *ad acta* del 6 agosto 2020 con il quale è stato disposto che la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, nonché l’Amministrazione concertante Ministero dell’Economia e delle finanze, e segnatamente il Dipartimento del Tesoro e la Ragioneria Generale dello Stato, provvedano a predisporre dettagliate e motivate relazioni comprensive di tutti gli atti e documenti da trasmettere entro il 25 agosto 2020;

VISTA la documentazione relativa all’anno 2017 trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali n.U.0021215.26-8-2020 del 26 agosto 2020;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali n.U.0023240 del 23 settembre 2020 con l’allegata Relazione di supplemento di attività istruttoria con il riesame dei conteggi a suo tempo effettuati in merito alla determinazione della tariffa da applicare alla SAT per l’anno 2017;

CONSIDERATO che il riesame è stato svolto in stretta osservanza alle modalità contemplate dalla regolamentazione vigente ed, in particolare, procedendo a verificare l’entità della spesa ritenuta ammissibile e a rinnovare il conteggio per l’individuazione del parametro K;

CONSIDERATO che il riesame svolto non ha preso in esame il recupero tariffario degli anni precedenti e segnatamente il recupero tariffario dell’anno 2015 e dell’anno 2016;

RITENUTO che le verifiche condotte confermano i conteggi eseguiti nella Relazione n. 21136 del 16 dicembre 2016 sia con riferimento alla quantificazione della spesa ammissibile sia con riguardo al valore del parametro *K investimenti*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

CONSIDERATO, inoltre, che, risultano altresì confermati i valori riferibili agli altri parametri tariffari che non divergono rispetto alla richiesta della società;

RITENUTO, pertanto, che le risultanze dei riscontri eseguiti confermano i dati dell'istruttoria originaria che di seguito si riportano: " ΔP 0,90 percento; X 0,00 percento; K 2,05 percento; $\beta \Delta Q$ - 0,10 percento" e, quindi, un incremento tariffario da riconoscere alla SAT per l'anno 2017 in misura pari al 2,85 percento;

VISTA l'istanza n.20948 del 28 settembre 2020 di proroga di trenta giorni per il completamento delle attività necessarie per l'esecuzione della citata sentenza del T.A.R. Lazio n.1569 del 2019;

VISTA la nota n.U.0025625 del 16 ottobre 2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali conferma integralmente i contenuti delle Relazioni istruttorie predisposte per i singoli anni e assunte a riferimento nei decreti interministeriali di fissazione della tariffa, già confermati nelle Relazioni di riesame istruttorio e chiarisce che "conformemente alla Convenzione ed alla regolamentazione vigente, il differenziale tra la tariffa annua riconosciuta ai fini convenzionali e quella effettivamente applicata dalla società determina un credito/debito da poste figurative da azzerare nel periodo residuo di concessione attraverso la dinamica esplicitata nei successivi piani economico- finanziari";

VISTA la nota in data 6 ottobre 2020 n.21781 con la quale è stato chiesto al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere l'avviso di competenza in merito al riesame dell'istruttoria per la determinazione della tariffa per l'anno 2017 trasmessa con nota n. 23240 del 23 settembre 2020;

VISTA la nota in data 16 ottobre 2020 n.22692 con la quale è stata trasmesso al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze l'integrazione istruttoria di cui alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Concessioni autostradali n. n.U.0025625 del 16 ottobre 2020;

VISTA la nota 21 ottobre 2020 n.23022 con la quale si sollecita il Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze a far conoscere l'avviso di competenza, stante la prossima scadenza del termine di esecuzione della sentenza in questione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze a tutt'oggi non ha comunicato l'avviso di competenza in ordine al riesame dell'istruttoria per la determinazione della tariffa per l'anno 2017 della Concessionaria SAT;

RITENUTO di dover adottare - allo stato degli atti come risultanti dall'istruttoria fin qui svolta - il provvedimento di determinazione della tariffa per l'anno 2017 della Concessionaria SAT;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dalle clausole pattizie contenute nella Convenzione sottoscritta dalle parti, il Piano economico finanziario è soggetto ad un aggiornamento periodico e che in tale sede vengono rideterminati i livelli tariffari al fine di conseguire la condizione di equilibrio economico, determinata coerentemente alla regolamentazione vigente

RITENUTO, pertanto, che la determinazione della tariffa annuale definita mediante il relativo procedimento non esclude un'eventuale conguaglio, positivo o negativo, da applicare mediante un distinto ed autonomo procedimento costituito dall'aggiornamento del PEF mediante il quale si individuano i parametri di riequilibrio della concessione;

DECRETA

Art.1

1. L'aggiornamento tariffario per l'anno 2017 della concessionaria autostradale Società Autostrada Tirrenica S.p.A., è determinato nella misura del 2,85 %.
2. Eventuali conguagli tariffari, attivi o passivi, ivi inclusi quelli relativi agli anni precedenti ed anche dovuti a modifiche delle aliquote fiscali e delle deduzioni o compensazioni fiscali saranno determinati al momento dell'aggiornamento periodico del Piano economico-finanziario.

Roma, 27 ottobre 2020

IL COMMISSARIO AD ACTA
Calogero Mauceri